

Cav. Ferdinando Paparo compì il 60° anno di età il 21. 12. 32 ed a tale data avrebbe dovuto lasciare l'Istituto.

Con deliberazione ferò del Consiglio di Amministrazione in data 28. 9. 32 fu adottato il provvedimento di favore consentito dal 2° cap. dell'art. 42 del Regolamento per il Personale, stipulando con il Paparo un contratto d'impiego della durata di tre anni.

Il 21 dicembre pro. giunge al termine detto contratto d'impiego, ma il Cav. Paparo chiede di poter rimanere in servizio per altri due anni in applicazione del menzionato articolo del Regolamento per il personale.

Tale domanda è accompagnata dal parere favorevole del Capo Servizio Comm. Mag. Pietro Guardì.

Ciò premesso, è considerato anche che a favore del Cav. Paparo, ove dovesse lasciare lo Istituto, verrebbe liquidato un trattamento di quiescenza non sufficiente certo a provvedere alle necessità della vita, il Direttore Generale propone al Consiglio di adottare nuovamente nei riguardi del Cav. Ferdinando Paparo il provvedimento di favore consentito dal 2° cap. dell'art. 42